

**PARERE DEL C.T.A.P.
n. 6 / 07.01.2021**

Oggetto: SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONDIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Sommario

PARERE	3
1. Premessa - L’Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.....	3
2. Natura dell’incentivo per funzioni tecniche	4
a) La lotta ai fenomeni corruttivi ed il riconoscimento della responsabilità professionale.....	4
b) Il riconoscimento della qualità della prestazione professionale delle stazioni appaltanti. Dall’incentivo per la progettazione dei lavori all’incentivo per funzioni tecniche dei lavori, servizi e forniture.	5
c) Gli effetti diretti e indiretti sull’organizzazione e la performance delle stazioni appaltanti	7
d) Il Regolamento attuativo.....	7
e) La costituzione del fondo per le funzioni tecniche	8
3. Ripartizione delle competenze	9
1) Il ruolo della Parte Politica.....	9
2) Il ruolo delle Parti Pubblica e Sindacale	10
3) Il ruolo del Responsabile del Procedimento e della Dirigenza	10
4. Conclusioni	10

ALLEGATI

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONDIMENTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”	12
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	12
Articolo 2 - Definizioni.....	12
Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l’incentivo.....	13
Articolo 4 – Personale interessato	14
Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto	15
Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego.....	15
Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche	15
Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.....	16
Articolo 9 - Costituzione del fondo	16
Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo	17
Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni	18
Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell’incentivo	19
Articolo 13 – Destinazione dell’incentivo in caso di prestazioni affidate all’esterno.....	20
Articolo 14 - Applicazione	20
Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento	21
Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni.....	21
Allegato 1.....	22
Determinazione delle risorse economiche da destinare al fondo.....	22
Tabella A - Lavori.....	22
Tabella B - Forniture e Servizi.....	22
Allegato 2.....	23
Aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale	23
Tabella C - Lavori.....	23
Tabella D - Forniture e servizi.....	24
Allegato 3.....	25
Criterio di calcolo A - Ripartizione tra più incaricati o collaboratori.....	25
Criterio di calcolo B - Determinazione della aliquota spettante al collaudatore statico.....	25
Allegato 4.....	26
Tabella E - Riduzioni commisurate all’entità del ritardo delle prestazioni	26
Tabella F - Riduzioni commisurate all’entità dell’incremento dei costi	26

RELAZIONE TECNICA.....	27
1. Premessa	27
2. Descrizione dell'articolo	27
3. Elencazione dei criteri rimandati alla contrattazione decentrata integrativa del personale.....	28
ANALISI TECNICO-NORMATIVA	29
PARTE I. ASPECTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO	29
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.....	29
2) Analisi del quadro normativo nazionale	29
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.....	33
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.....	33
5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.....	33
6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.....	33
7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.....	33
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.	33
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.....	33
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE	34
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.....	34
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	34
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.....	34
4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.	34
5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo analogo oggetto.	34
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.	34
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO	34
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso... ..	34
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.....	35
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	35
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.....	35
5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.....	35
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.	35
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	35
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico- finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.	35

PARERE

1. Premessa - L’Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

L’art.113, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici – ha previsto gli “Incentivi per funzioni tecniche” riproponendo l’istituto della **remunerazione incentivante del personale delle amministrazioni aggiudicatrici**, introdotto per la prima volta con la Legge n°109 dell’11 febbraio 1994 “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, cosiddetta *Legge Merloni*, quale strumento finalizzato a valorizzare la professionalità dei pubblici dipendenti impegnati nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, incrementandone al contempo la produttività.

Il comma 3 del succitato art. 113 prevede l’adozione di un **regolamento attuativo** recante norme per la ripartizione del suddetto incentivo per le funzioni tecniche: *“L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. (...)"*

L’insorgenza del diritto a percepire l’incentivo presuppone quindi non solo la prestazione dell’attività incentivata, ma anche l’adozione del Regolamento; in assenza di tale regolamento *“il dipendente può fare valere solo un’azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti”* (In tal senso Cass. civ., sentenza 28 maggio 2020, n. 10222, v. più approfonditamente, *infra*, par. 2).

Ma al di là del riconoscimento di un diritto soggettivo di natura retributiva, che la legge riconosce ai pubblici dipendenti per le funzioni tecniche esercitate nell’ambito dei contratti pubblici, l’incentivo di che trattasi rappresenta una leva di fondamentale importanza per rilanciare le attività in un settore, quello delle opere pubbliche, nevralgico per l’economia del Paese, non solo nella fase emergenziale che stiamo attraversando, ma anche e soprattutto per strutturare più virtuosi ed efficaci processi ri-organizzativi della pubblica amministrazione, legato a criteri di produttività, efficacia e qualità.

Purtroppo, a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e oltre sei anni dalla modifica dell’art. 93 del d.lgs. 163/06 (che regolano gli incentivi per funzioni tecniche), si deve constatare una sostanziale difficoltà delle amministrazioni aggiudicatrici nell’adozione dei propri regolamenti attuativo di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici - per lo più respinti con osservazioni dal Consiglio di Stato - e di conseguenza la mancata applicazione della norma di legge.

Con il parere n. 4 in data 7 settembre 2020 il Comitato Tecnico Appalti Pubblici CTAP della Fondazione dell’Ordine, ha riscontrato le doglianze pervenute da parte di ingegneri pubblici dipendenti, singolarmente o per il tramite di loro Associazioni di categoria, che lamentano la mancata erogazione, da parte delle Amministrazioni Aggiudicatrici, del premio incentivante di cui all’art.113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e comunicano l’avvio di azioni risarcitorie.

Con il presente lavoro, pertanto, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, per il tramite del suo Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione, intende fornire – raccogliendo il suggerimento del Consiglio di Stato (v. N. Affare 01139/2019) – uno strumento utile al coordinamento dei Regolamenti attuativi ex art. 113 d.lgs. 50/2016, che dovranno essere adottati dalle numerose amministrazioni tenute all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Natura dell'incentivo per funzioni tecniche

a) La lotta ai fenomeni corruttivi ed il riconoscimento della responsabilità professionale

Nella sua prima versione, l'art. 18 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (c.d. legge Merloni), l'incentivo fu introdotto principalmente come strumento anticorruzione e la sua ripartizione doveva tenere conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. In pieno clima tangentopoli il principale interesse del Legislatore era infatti quello di porre freno al dilagare dei fenomeni corruttivi sia con strumenti di repressione, ma anche facendo ricorso alla prevenzione. Ripartire un incentivo economico legandolo alla responsabilità professionale, poteva quindi fornire una ottima opportunità per dirigenti, funzionari tecnici e loro collaboratori di integrare il proprio reddito con una quota proporzionale al raggiungimento degli obiettivi. Tale novazione normativa introduceva, inizialmente nel solo settore dei lavori e successivamente anche per gli appalti di forniture e servizi pubblici, un beneficio diretto in termini di soddisfazione del personale e uno indiretto dovuto alla percezione da parte del singolo dipendente di un giusto riconoscimento - anche economico - della prestazione professionale prestata, che avrebbe dovuto rendere meno appetibili le condotte illecite, percepite a quel punto come troppo rischiose.

In quella prima veste, sostanzialmente confermata in tutte le successive riforme della legge 109 (fino alla Merloni-quater) si prevedeva di remunerare, con l'apposito incentivo, la responsabilità assunta dal RUP, dai progettisti, dal direttore dei lavori e dai collaudatori. Non era stato posto inoltre alcun limite ai corrispettivi percepibili da ciascun dipendente, che poteva potenzialmente veder moltiplicato di *n* volte il proprio stipendio tabellare.

I risultati di tale impostazione sono stati, in un primo momento, ottimali e tali da dare nuovo impulso alle attività svolte dai dipendenti interni alle stazioni appaltanti. Finanche le progettazioni, da sempre, per la loro complessità, riserva dei progettisti esterni, furono frequentemente svolte in via diretta dai progettisti interni.

Tuttavia, ciò determinò un notevole incremento dei carichi di lavoro in capo al personale tecnico interno alle stazioni appaltanti, che avrebbe dovuto essere accompagnato da una riorganizzazione delle stazioni appaltanti medesime e da un potenziamento delle dotazioni organiche e strumentali, ma anche dei luoghi necessari ad espletare attività che richiedono per loro natura disponibilità di ampi spazi (si pensi solo alle postazioni CAD, alle sale plotter, alle sale riunioni per la consultazione e discussione dei progetti ecc.). Ciò si concretizzò in un diffuso allungamento dei tempi della progettazione.

A tale esigenza – va detto – nella fase iniziale spesso sopperirono gli stessi destinatari degli incarichi, impegnandosi nell'assolvimento delle prestazioni professionali ben oltre gli orari di servizio stabiliti dai contratti di lavoro e

mettendo a disposizione delle amministrazioni di appartenenza anche risorse hardware e software private, ritenendo tali compiti adeguatamente ricompensati attraverso l'incentivo. Nel medio/lungo termine, tuttavia, per sostenere l'enorme mole di prestazioni richieste dal settore, si sarebbe dovuto puntare oltre che alla formazione continua, al fine di garantire il costante aggiornamento professionale, anche su un cospicuo incremento degli organici.

Purtroppo, ciò non si è verificato, pertanto moltissime stazioni appaltanti - alle volte senza neanche rendersene conto - si sono ritrovate schiacciate da un insopportabile *sovraffico lavorativo*. Le motivazioni sono molteplici: dalla impossibilità di adeguare gli organici a causa del blocco del *turn-over*, alla scarsa disponibilità di fondi per le dotazioni strumentali (*hw e sw*), alle difficoltà dei pubblici amministratori nel comprendere lo spirito e l'importanza strategica della norma specifica.

Inoltre, si sono frequentemente verificati fenomeni quali: dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere, scadimento della qualità della prestazione professionale, ricorso alle varianti tecniche e suppletive per porre rimedio ad errori progettuali, aumento del contenzioso e infine, incremento fuori controllo della spesa. Pertanto, si è verificata paradossalmente proprio un'amplificazione degli effetti negativi ai quali la legge Merloni avrebbe inteso porre un freno.

b) Il riconoscimento della qualità della prestazione professionale delle stazioni appaltanti. Dall'incentivo per la progettazione dei lavori all'incentivo per funzioni tecniche dei lavori, servizi e forniture.

L'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 apporta evidenti e significative novità in ordine all'istituto della remunerazione incentivante del personale dipendente della stazione appaltante per le attività tecniche in oggetto nel campo dei lavori pubblici.

Innanzitutto, in luogo dei "corrispettivi ed incentivi per la progettazione", il suddetto art. 113 ha previsto gli "incentivi per funzioni tecniche": come si esporrà nel prosieguo, il legislatore ha deciso di non puntare più sull'incentivazione della fase progettuale interna, ma piuttosto sulle fasi di programmazione e controllo; inoltre, l'attenzione non è più rivolta soltanto ai lavori, ma anche alle forniture e servizi. Ciò per la necessità di favorire le attività interne di tutto il personale impegnato nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici, compreso quello amministrativo e contabile che, nelle precedenti versioni dell'art. 18 della Legge 109 e dell'art. 92 del D.Lgs. 163, era risultato estremamente penalizzato rispetto al personale tecnico in senso stretto, pur svolgendo un ruolo parimenti importante nella gestione di una commessa pubblica.

È stato inoltre considerato che la massimizzazione dei benefici nel campo delle opere pubbliche è necessariamente connessa alla qualificazione delle stazioni appaltanti, che devono essere in grado innanzitutto di programmare le proprie attività, bilanciando sapientemente le attività interne e il ricorso a professionalità esterne alle quali va lasciata la possibilità di accesso a quello spazio di mercato dove possono esprimere al meglio la propria attività professionale al servizio della collettività.

Il testo attualmente vigente si riferisce chiaramente alla remunerazione per funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stazioni appaltanti *“esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”.*

Oltre a quanto esplicitamente enunciato nell'articolato, si ritengono correlate attività istruttorie e intraprocedimentali quali “acquisizione della documentazione e indagini”, di stretta competenza delle strutture tecniche interne alle amministrazioni.

Si tratta quindi di tutte attività di pianificazione e verifica alle quali viene attribuita una particolare importanza nel processo di realizzazione dell’opera pubblica – in termini di controllo di qualità specifico e costante - e per questo affidate a personale interno dotato di una specializzazione sul campo nel settore di appartenenza e remunerate attraverso la destinazione di un apposito fondo.

La ratio di elevare la qualificazione delle stazioni appaltanti è ravvisabile anche nella scelta del legislatore di destinare il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo incentivante di cui al comma 2 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) *“all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”* (comma 4 del citato art. 113).

In tale ottica non è da sottovalutare il fatto che nell’attuale versione dell’art. 113, tra le attività interne incentivate, è stata espunta la progettazione. Lo scopo di tale ultima modifica - che nella sostanza si condivide - è quello di incentivare unicamente quelle attività che possono essere svolte dai pubblici dipendenti, in qualità e compatibilmente con l’orario di servizio settimanale (solitamente 36 ore): programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei contratti.

Inoltre, si sottolinea che è stato confermato il limite del 50% del trattamento economico annuo lordo all’ammontare degli incentivi che ogni dipendente può percepire (comma 3).

A tal merito non si può sottrarre che l’aver posto un tetto estremamente limitato all’importo annuale degli incentivi, rispetto a retribuzioni generalmente medio-basse del personale coinvolto nelle funzioni tecniche, comporta il rischio – soprattutto per le stazioni appaltanti di medie/grandi dimensioni – del raggiungimento del

medesimo tetto già nei primi mesi dell'anno, con il conseguente venir meno di risorse interne che altrimenti potrebbero continuare ad operare con lo stesso impegno nella seconda parte dell'esercizio finanziario. Pertanto, sembrerebbe più equilibrato prevedere in una virtuosa evoluzione normativa, il passaggio ad un tetto pari all'intera retribuzione, se non addirittura al doppio.

c) Gli effetti diretti e indiretti sull'organizzazione e la performance delle stazioni appaltanti

L'incentivo per funzioni tecniche, oltre che premiare direttamente il personale che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Amministrazione e remunerare gli incaricati proporzionalmente all'assunzione di responsabilità in ciascuna fase del procedimento di realizzazione di un lavoro, fornitura o servizio pubblico, diviene indirettamente una leva per raggiungere nuovi obiettivi e più alti livelli di performance delle stazioni appaltanti.

È indubbio infatti che tale incentivo, qualora sagacemente messo in atto e correttamente utilizzato dalla dirigenza e dal RUP, può favorire notevolmente la motivazione del personale, costituendo al contempo un'occasione per migliorare gli strumenti operativi e per incrementare le attività formative, utili all'aggiornamento professionale continuo e alla specializzazione. Tutto ciò, a sua volta, può incidere in maniera positiva sull'organizzazione e sulla qualità del lavoro delle stazioni appaltanti, nonché offrire supporto alla progettazione, attraverso il contributo di indagini, cartografie, rilievi, quadri esigenziali, pareri propedeutici, vincoli etc. e con ciò favorire l'accelerazione nella realizzazione delle opere pubbliche.

d) Il Regolamento attuativo

Tra le novità più importanti, introdotte nell'ultima versione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 113, c.3 D.lgs 50/2016, c'è quella dell'inversione procedimentale tra adozione del Regolamento e contrattazione sindacale. Fino alla vigenza dell'art. 90 del D.lgs. 163/06, infatti, l'adozione del Regolamento era successiva alla contrattazione sindacale, mentre con l'introduzione dell'art. 113 del d.lgs. 50/16 è stato sancito l'esatto contrario. L'aver rimandato ad una fase di secondo livello la partecipazione dei sindacati alla decisione dei criteri di ripartizione ha avuto l'effetto di escludere - nella fase di regolamentazione dei principi generali - tutto il personale da qualsiasi decisione a tal merito. Ciò - a nostro modo di vedere - è una delle cause, se non la più importante, che ha determinato la mancata adozione, da parte di numerose Amministrazioni, di un proprio Regolamento attuativo.

Sulla questione il Consiglio di Stato, nel parere 2324/2018, con il quale restituiva con osservazioni al Ministero della Giustizia lo schema di regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, ha fatto rilevare - tra le altre cose - che *<< il regolamento in linea con la sua natura di atto-fonte introduttivo di norme giuridiche e non di mere regole tecniche di calcolo, dovrebbe limitarsi a stabilire il criterio generale di indirizzo e orientamento per la successiva articolazione di dettaglio delle modalità e dei criteri al livello della contrattazione collettiva. La Sezione comprende le ragioni pratiche, verosimilmente condivise dalla stessa rappresentanza sindacale (ma sul punto le relazioni illustrate non forniscono elementi di conoscenza utili), che consiglierebbero l'esaurività della disciplina regolamentare, per evitare, a livello applicativo, incertezze operative, eterogeneità di*

comportamenti, possibili disparità di trattamento, eventuali contenziosi. È altresì noto che il modo di procedere dello schema di regolamento qui in esame ripercorre il modello dei precedenti regolamenti assunti sotto il previgente regime giuridico. Nondimeno non può giudicarsi legittima una scelta interpretativa che sostanzialmente vanifica e abroga la scelta del legislatore del 2016, scelta chiara, ancorché per certi versi opinabile o non condivisibile, di superare il precedente modello, che faceva rifluire nel regolamento la disciplina completa dell'istituto in recepimento della contrattazione, e che impone un nuovo modello, per cui il regolamento precede la contrattazione e la orienta. Una soluzione alla problematica qui segnalata potrebbe consistere nell'eliminare l'elenco tipologico delle categorie di attività, con annessa quota percentuale, sostituendo tali previsioni di dettaglio con un enunciato normativo di carattere generale, volto a stabilire il criterio della rispondenza delle quote percentuali rispetto al ruolo e alla rilevanza, nonché alla difficoltà tecnico-amministrativa di ciascuna delle categorie tipologiche, anche in relazione alle specificità del singolo appalto, mantenendo un complessivo equilibrio di proporzionalità nella suddivisione in quote. La norma regolamentare, quindi, potrebbe procedimentalizzare in qualche modo la successiva specificazione di dettaglio a livello di contrattazione decentrata, anche prevedendo, come già suggerito a proposito dell'art. 3, in tema di riduzione del fondo, luoghi e momenti di concertazione e di arbitraggio consensuale di eventuali controversie. In questo quadro il potere del dirigente di suddivisione di ciascuna quota tra i soggetti aventi diritto potrebbe essere conservato, ma come atto sostanzialmente vincolato all'applicazione dei criteri dettagliati in sede contrattuale, non esclusa, al limite, una residua area di valutazione discrezionale sul "contributo in concreto apportato dai dipendenti coinvolti nella ripartizione>>.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, il Regolamento per funzioni tecniche, nel nuovo regime giuridico disposto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016, deve semplicemente orientare la successiva contrattazione decentrata, nella quale potranno così essere definiti nel dettaglio - attraverso la concertazione sindacale - i criteri di ripartizione tra le figure professionali, peraltro già individuate dalla fonte di diritto primaria.

e) La costituzione del fondo per le funzioni tecniche

L'art. 113, c.2 del D.lgs 50/2016 dispone che *"a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici"*. Ne discende che la mancata costituzione del fondo costituisce un impedimento invalicabile all'erogazione degli incentivi.

Su tale aspetto si è più volte espressa la Corte dei Conti, anche con riguardo all'efficacia retroattiva delle disposizioni regolamentari e della contrattazione collettiva. Premesso che - secondo l'orientamento prevalente - per la liquidazione dei compensi si dovrà in ogni caso attendere sia l'approvazione del regolamento, sia la firma della contrattazione decentrata integrativa CCDI, per quanto sopra non sarebbe possibile ripartire le somme agli aventi diritto in assenza della costituzione dell'apposito fondo. Ma in assenza del Regolamento e della contrattazione decentrata non è possibile determinare le somme da accantonare, sicché verrebbe a determinarsi il paradosso che, una volta stabilite le regole di ripartizione (attraverso il regolamento e la successiva

contrattazione decentrata), non sarebbe comunque possibile procedere alla ripartizione per assenza della copertura finanziaria.

Ciò sarebbe ancor più grave se si pensa che numerose Pubbliche Amministrazioni (come il Ministero della Giustizia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) sono sprovviste di Regolamento addirittura dal 19.08.2014 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate dall'art. 13-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114 -all'art. 92 del D.lgs. 50/2016).

Si pone, in sostanza, il problema - serio e concreto – di determinare come sanare i periodi intercorrenti tra le numerose modifiche normative e l'adozione delle specifiche regolamentazioni, tenuto conto che: 1) tale lasso di tempo - per talune amministrazioni – è addirittura dell'ordine di anni; 2) l'orientamento prevalente della magistratura contabile ha sostenuto l'impossibilità di recuperare con "effetto retroattivo" tali periodi.

A tal proposito, potrebbe applicarsi il principio stabilito dalla Corte dei Conti (Basilicata) che ritiene - ragionevolmente - che *"sia possibile costituire il fondo, alimentandolo per ogni opera e lavoro con l'aliquota stabilita per legge (2%), mentre solo con il Regolamento sarà possibile determinare griglie di aliquote diverse e solo per le opere approvate successivamente, in relazione alla loro complessità ed entità"*.

In sostanza la Corte suggerisce di prevedere nei quadri economici di spesa e di accantonare nell'apposito fondo l'aliquota massima del 2%, che sarà poi semmai ridimensionata all'esito delle disposizioni regolamentari e della contrattazione decentrata, andando a costituire le eventuali somme residue un'economia di bilancio.

Nondimeno, al fine di non incorrere in un aggravio di spesa per le casse dell'erario, per il pagamento di interessi agli aventi diritto, è di fondamentale importanza che le amministrazioni aggiudicatrici procedano con tempestività all'adozione dei Regolamenti a seguito di variazioni introdotte dalle fonti legislative di rango superiore.

A tal riguardo, la Corte dei Conti, Sez. Autonomie, con deliberazione n. 18/2016 ha chiarito che il regolamento di ripartizione degli incentivi *"ha rappresentato da sempre un passaggio fondamentale per la regolazione interna della materia, nel rispetto dei principi e canoni stabiliti dalla legge, e per tale motivo gli enti sono tenuti ad adeguarlo tempestivamente alle novità normative medio tempore intervenute"*.

L'incentivo per funzioni tecniche, pertanto, rappresenta certamente un potente strumento a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici per elevare i livelli di performance delle stazioni appaltanti, istituire modelli organizzativi improntati alla qualità, incrementare la produttività e la soddisfazione professionale del personale dipendente ma la messa a punto di tali modelli organizzativi presuppone la leale e fattiva cooperazione delle parti politica, pubblica e sindacale chiamate ad una azione appropriata e tempestiva in tale direzione.

3. Ripartizione delle competenze

1) Il ruolo della Parte Politica

Come esposto in precedenza, per la concreta attuazione degli obiettivi fissati dal legislatore attraverso l'istituzione del fondo per le funzioni tecniche, è chiamato in causa prioritariamente l'organo politico delle singole

amministrazioni aggiudicatrici pubbliche. Tale organo politico, con l'ausilio degli Uffici Amministrativi, ha l'onere di mettere a punto e adottare un apposito regolamento secondo il proprio ordinamento (decreto ministeriale, determina consigliare, assembleare ecc.).

L'adozione dei regolamenti e dei relativi aggiornamenti dovrà essere sempre tempestiva, al fine di evitare di incappare nell'impossibilità di regolamentare disposti normativi non più in vigore.

Gli stessi regolamenti, infine, dovranno essere snelli e dettare unicamente i criteri generali e le linee guida, rimandando la successiva definizione di dettaglio delle modalità e dei criteri di ripartizione alla contrattazione decentrata integrativa. Il Regolamento potrebbe ad esempio definire aliquote massime per ogni singola figura professionale o meglio range percentuali (es: al responsabile del procedimento spetta una aliquota variabile da x,xx% a y,yy% per i lavori di _____, da z,zz% a w,ww% per servizi e forniture, al direttore dei lavori....., ecc.).

2) Il ruolo delle Parti Pubblica e Sindacale

Nella seconda fase – quella della contrattazione decentrata – assume un ruolo fondamentale lo spirito di cooperazione tra la parte pubblica e quella sindacale, che coerentemente ai principi dettati dai regolamenti adottati da ciascuna amministrazione dovranno definire con precisione le aliquote di ripartizione, magari diversificandole in base al valore dell'opera o del tipo contratto da realizzare (lavoro, servizio o fornitura), al numero dei collaboratori, alla qualità della prestazione resa e così via.

3) Il ruolo del Responsabile del Procedimento e della Dirigenza

Come ben noto il Responsabile del Procedimento ha l'onere di vigilare sull'intero processo di realizzazione di un'opera o di un contratto pubblico. Già nella fase di programmazione della spesa dovrà perciò tenere in conto nel quadro economico di spesa degli oneri per funzioni tecniche che, in assenza di un regolamento di ripartizione, saranno quantificati forfettariamente nell'aliquota massima del 2%, salvo poi - all'esito dell'adozione del regolamento e della contrattazione decentrata – costituire economia le somme che non fosse possibile ripartire. Il ruolo della dirigenza sarà invece quello di provvedere all'approvazione della spesa – attraverso specifica determina dirigenziale – disponendo l'accantonamento sull'apposito fondo delle somme indicate dal RUP nel quadro economico di spesa.

Alla dirigenza e al Responsabile del Procedimento, spetterà infine l'onere di determinare il valore delle prestazioni degli aventi diritto all'incentivo per funzioni tecniche, sia in termini di efficacia, sia in termini di efficienza, con particolare riferimento alla qualità, all'apporto dei singoli alla prestazione generale del gruppo di lavoro e al rispetto dei tempi programmati.

4. Conclusioni

Il presente parere è scaturito dalle numerose segnalazioni pervenute da iscritti all'Ordine e dipendenti di pubbliche amministrazioni, in conseguenza della mancata approvazione dei regolamenti di cui all'art.113 del Codice 50/2016 - presentati in particolare dal MIT e dal Ministero della Giustizia - da parte del Consiglio di Stato.

Quest'ultimo, tuttavia - nel respingere motivatamente i regolamenti presentati - ha molto opportunamente evidenziato, nella adunanza di Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 5 settembre 2019 affare 01139/2019 , quanto segue: *"Al riguardo, atteso che l'art. 113 del Codice postula la emanazione di un numero prevedibilmente elevato di regolamenti da parte delle numerose amministrazioni pubbliche aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, la Sezione non può non segnalare con forza la necessità di un incisivo ruolo di coordinamento di tali regolamenti da parte della Presidenza del Consiglio e in particolare del suo DAGL, onde evitare che le singole Amministrazioni affrontino la tematica in esame, per così dire , in ordine sparso".*

Essendo già trascorsi quasi 5 anni dalla introduzione dell'art.113 del Codice n.50/2016, il CTAP della Fondazione ha ritenuto opportuno e utile farsi parte diligente nel predisporre l'allegato Schema di Regolamento dell'incentivo per funzioni tecniche - che recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato n. 2324/2018 (Regolamento Ministero della Giustizia) e n. 00139/2019 (Regolamento M.I.T.) - e che pertanto si pone a disposizione del DAGL presso la Presidenza del Consiglio quale iniziativa di coordinamento a cui potranno fare immediato riferimento tutte le Amministrazioni aggiudicatrici.

Tale iniziativa è particolarmente sentita da quest'Ordine, giacché la mancata applicazione dell'art. 113 del Codice, oltre a penalizzare i tecnici coinvolti negli appalti pubblici, che non vedono riconosciuto l'impegno profuso e le notevoli responsabilità assunte, rende inefficaci gli aspetti della norma vigente volti ad accelerare le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche tanto necessarie al Paese.

I RELATORI

Dott. Ing. Sergio Minotti

Avv. Arturo Cancrini

Avv. Benedetto Carbone

Dott. Ing. Massimo Cerri

Dott. Ing. Fabio Russo

IL COORDINATORE C.T.A.P.
Dott. Ing. Tullio Russo

Allegati:

- Schema di Regolamento recante "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016", comprensivo di allegati;
- Relazione Tecnica
- Analisi Tecnico Normativa

**SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI
PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"**

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

VISTO l'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

SENTITE le OO.SS.;

UDITO il parere n _____ del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli atti normativi del _____

adotta il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", e prevede modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. Le disposizioni del presente regolamento sull'attribuzione degli incentivi economici sono finalizzate a favorire l'efficienza e l'efficacia nel perseguitamento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nei connessi procedimenti tecnico-amministrativi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;
 - b) per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;
 - c) per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;
 - d) per "servizi", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

- e) per "fondo", il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice;
- f) per "funzioni tecniche", le prestazioni svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;
- g) per "incaricati", il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici incaricato dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assume la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;
- h) per "collaboratori" il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici che collabora all'esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera e), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;
- i) per "incarichi", gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori.
- j) per "dirigente", il dirigente o altro soggetto competente e dotato dei medesimi poteri in base all'organizzazione della Stazione Appaltante.

Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l'incentivo

1. Le prestazioni per le quali viene riconosciuto l'incentivo al personale incaricato e ai loro collaboratori, sono quelle relative alle funzioni tecniche, di cui al precedente art. 2 lettera f), svolte nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. In caso di affidamento di contratti misti di lavori, forniture e servizi, trovano applicazione le disposizioni del presente regolamento relative all'oggetto principale cui è destinato l'affidamento.
3. Con riguardo alle forniture e ai servizi, l'incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori, unicamente nel caso in cui le stesse forniture e/o servizi siano assoggettati al controllo del direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
5. Con riguardo ai lavori di manutenzione, anche ordinaria, l'incentivo per funzioni tecniche è accantonato nel fondo di cui al successivo art. 9 e successivamente ripartito tra il personale incaricato e tra i collaboratori unicamente nel caso in cui gli stessi lavori di manutenzione siano assoggettati al controllo del direttore dei lavori.

Articolo 4 – Personale interessato

1. Il presente Regolamento si applica al personale in servizio di cui al precedente art. 2 lettere g) e h) che concorre, per fini istituzionali, a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle stazioni appaltanti con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale e con il relativo progressivo sviluppo e affinamento dei processi per la realizzazione ed esecuzione, a regola d'arte e nei tempi previsti, dei lavori, servizi e forniture di sua pertinenza.
2. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
3. Ai sensi del comma 3 primo periodo dell'art. 113 del Codice, viene rimandata al tavolo di contrattazione decentrata integrativa la definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione del personale al quale assegnare gli incarichi per funzioni tecniche, nonché la determinazione dei criteri per la rotazione ed equa ripartizione degli stessi incarichi, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) Il personale incaricato della programmazione della spesa per investimenti deve possedere adeguata competenza e documentata esperienza nella gestione dei fondi da destinare ai programmi triennali e annuali dei lavori, nonché ai programmi biennali e annuali delle forniture e dei servizi;
 - b) Il personale incaricato della valutazione preventiva dei progetti, deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 26, comma 6, del Codice;
 - c) Il personale incaricato della predisposizione e del controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, deve possedere adeguata competenza e documentata esperienza professionale nella gestione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, commisurata all'importo e alla tipologia degli appalti da affidare;
 - d) Il personale incaricato del ruolo di Responsabile del Procedimento deve possedere competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui sono nominati, nonché documentata esperienza commisurata all'importo e alla tipologia degli appalti da affidare;
 - e) Il personale incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell'esecuzione del contratto, nonché della verifica di conformità e del collaudo tecnico amministrativo e statico deve possedere competenze professionali adeguate, nonché documentata esperienza, commisurata all'importo e alla tipologia degli appalti affidati;
 - f) I collaboratori del personale incaricato debbono possedere competenze tecniche di base adeguate a garantire un adeguato supporto agli incaricati;
 - g) Deve essere sempre garantita l'integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale richiesta dall'appalto da affidare;
 - h) Deve essere garantita una adeguata rotazione degli incarichi, assicurando una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il personale dipendente.

Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati in accordo con il responsabile unico del procedimento ai fini della successiva assegnazione degli incarichi da parte del dirigente, tenuto conto dei criteri stabiliti in sede di contrattazione sindacale decentrata ed in relazione alle esigenze operative delle stazioni appaltanti.
2. L'atto di assegnazione degli incarichi di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni affidate ai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma delle attività.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

1. I dipendenti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono svolgere contemporaneamente incarichi riferibili a uno o più appalti, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 4 e 5;
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'Amministrazione fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.
4. Ai fini del calcolo del raggiungimento tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo, non vengono presi in considerazione gli incentivi liquidati a tassazione separata relativi a prestazioni espletate in anni precedenti a quello in cui viene effettuato il pagamento.

Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche

1. L'Amministrazione può autorizzare i propri dipendenti a prestare la propria opera professionale a favore di un'altra stazione appaltante pubblica, nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente normativa.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale dell'Amministrazione a favore di altre stazioni appaltanti, sono quelli stabiliti dal regolamento incentivante e dalla contrattazione sindacale decentrata a cui sono soggette queste ultime.
3. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 102, c. 6 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50, l'incentivo di cui al presente regolamento non si applica alle attività di collaudo svolte dai dipendenti a favore di altre stazioni appaltanti pubbliche; in tal caso il

compenso è determinato sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24, c. 8 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, c. 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5. L'Amministrazione nei casi di cui al precedente comma 1 è tenuta a stipulare con la stazione appaltante beneficiaria un accordo/convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui saranno precise le attività di mutuo interesse, nonché regolata l'erogazione degli incentivi a favore dei beneficiari.

Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti tra il personale in servizio presso la stazione appaltante le professionalità tecniche necessarie, il responsabile unico del procedimento può proporre alla stessa, prioritariamente all'affidamento a soggetti esterni, di incaricare dipendenti di altre stazioni appaltanti pubbliche o centrali di committenza, verificandone preventivamente la disponibilità.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte a favore dell'Amministrazione da personale di altre stazioni appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento, nel limite massimo di cui all'art. 113, comma 3 del Codice.
3. Quando l'Amministrazione si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una quota parte, non superiore ad un quarto dell'incentivo previsto all'art. 113, comma 2 del Codice, per le fasi di competenza della centrale di committenza.
4. Ai sensi dell'art. 102, c. 6 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50, l'incentivo di cui al presente regolamento non si applica alle attività di collaudo svolte dai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti; in tal caso il compenso è determinato sulla base delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui all'art. 24, c. 8 del d.lgs. 8 aprile 2016, n. 50 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 61, c. 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. L'Amministrazione nei casi di cui al precedente comma 1 è tenuta a stipulare, con la stazione appaltante o centrale di committenza presso cui presta servizio il personale da incaricare, un accordo/convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui saranno precise le attività di mutuo interesse, nonché regolata l'erogazione degli incentivi a favore dei beneficiari.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

1. È costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3, nella misura stabilita al successivo comma 2. Nella determina a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno indicati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. La misura effettiva delle risorse da destinare al fondo di cui al comma precedente è rapportata all'importo posto a base della relativa procedura di affidamento, IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso, secondo le tabelle A e B dell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2 lettere g) e h);
 - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:
 - b1 - all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b2 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - b3 - per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

La ripartizione della quota parte del fondo destinato alle finalità di cui ai precedenti punti b1), b2 e b3) è determinata annualmente, in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e altri oneri di legge a carico dell'Amministrazione.
5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

1. La ripartizione delle risorse tra i dipendenti interessati, di cui ai precedenti articoli 4 e 5 è disciplinata dalle tabelle C e D dell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le aliquote indicate nelle tabelle di cui al comma precedente costituiscono valori minimi e massimi da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
3. Ove alla ripartizione di una determinata aliquota concorrono più incaricati o collaboratori, la somma da destinare alla remunerazione di ciascuno di essi viene determinata attraverso la media ponderata dei relativi coefficienti di prestazione variabili tra zero e uno, tenendo conto:
 - delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni svolte;
 - della qualità della prestazione svolta;

- del contributo della singola prestazione svolta rispetto alla prestazione complessiva.

Qualora gli incaricati o i collaboratori abbiano concorso alla prestazione in egual modo viene attribuito convenzionalmente a tutti il coefficiente di prestazione massimo pari a uno. Qualora, diversamente, l'apporto alla prestazione complessiva sia stato diversificato, sarà individuato, tra gli incaricati o tra i collaboratori, quello che ha fornito la prestazione massima, al quale viene attribuito il coefficiente pari ad uno, proporzionando di conseguenza i restanti coefficienti di prestazione al suddetto valore massimo.

La somma spettante a ciascun incaricato o collaboratore è determinata in base al calcolo di cui al Criterio A dell'Allegato 3 al presente regolamento.

Le modalità per l'assegnazione dei coefficienti di prestazione a ciascun collaboratore sono rinviate alla contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei principi di base indicati al presente comma.

4. Per lavori comprendenti opere strutturali, al dipendente incaricato del collaudo statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo, viene riconosciuta un'aliquota della somma spettante agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione, determinata in base al calcolo di cui al Criterio B dell'Allegato 3 al presente regolamento. La somma restante, nei casi in cui il collaudo è affidato ad una commissione, viene ripartita in parti uguali tra tutti i componenti. È rimandata alla contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione del parametro α per di cui al Criterio di calcolo B sopraindicato.
5. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione, l'aliquota spettante al collaudo tecnico-amministrativo, fatta salva l'aliquota spettante al collaudatore statico, è riconosciuta e suddivisa in parti uguali tra i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori che abbiano partecipato alle operazioni ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento, da parte del dirigente, dell'effettivo svolgimento delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati e dei loro collaboratori e dell'adeguato grado qualitativo delle prestazioni rese.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. L'accertamento delle prestazioni da parte del dirigente viene sempre effettuato sulla base di una relazione del responsabile unico del procedimento circa la verifica di cui al comma precedente.
4. La verifica della prestazione del responsabile unico del procedimento è effettuata direttamente dal dirigente.
5. Fermo restando quanto stabilito al comma 2:
 - 5.1 l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi dei tempi non conformi al Codice, imputabili a colpa lieve dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale

connessa alla durata del ritardo dei lavori, del servizio o della fornitura. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo sulla base dei criteri di cui alla tabella E dell'allegato 4 al presente regolamento. Nel caso di ritardo non giustificato superiore al 50% rispetto ai tempi massimi stabiliti dalle norme vigenti o dagli ordini di servizio per le attività di competenza di ciascun incaricato o collaboratore, il dirigente della struttura procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente.

- 5.2 L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati incrementi dei costi non conformi al Codice, imputabili a colpa lieve dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa all'incremento ingiustificato dei costi dei lavori, del servizio o della fornitura. Le riduzioni sono commisurate all'aliquota percentuale di incremento rispetto al costo preventivato all'atto dell'affidamento sulla base dei criteri di cui alla tabella F dell'allegato 4 al presente regolamento. Nel caso di incremento ingiustificato dei costi superiore al 50% del costo preventivato all'atto dell'affidamento, il dirigente della struttura procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto all'incentivo da parte del dipendente.
- 5.3 Le aliquote indicate nelle tabelle E ed F costituiscono valori minimi e massimi da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
6. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente non sono computati, nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
7. Nel caso di cui al comma 5, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti per i ritardi di cui al presente articolo incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).
8. Nei casi di incremento dei tempi o dei costi, imputabili a dolo o colpa grave dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è sospesa la liquidazione delle relative quote incentivanti fino all'esito dell'accertamento di responsabilità.

Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i dipendenti incaricati o collaboratori di cui all'articolo 2, lettere g) e h), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali massime di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali, determinate in base ai criteri di cui agli articoli 9 e 10, fatte salve le riduzioni di cui all'art. 11 da determinarsi a consuntivo.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i dipendenti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione

della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

- a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento, il dirigente:
 - dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - assume la determinazione di liquidazione.
- b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:
 - il responsabile del procedimento documenta al dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto, l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto liquidato con rate di acconto, si procede con liquidazione degli incentivi in corso d'opera, quantificata sulla base degli importi degli stati di avanzamento accertati e contabilizzati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

- c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
 - il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
 - il dirigente valuta quanto svolto, l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Articolo 13 – Destinazione dell'incentivo in caso di prestazioni affidate all'esterno

1. Qualora la prestazione professionale inherente a un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 8, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 14 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stata pubblicata o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture

per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stata pubblicata o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

3. Per contratti stipulati sulla base di accordi quadro e convenzioni operate da centrali di committenza, fa fede la data dell'ordine di adesione dell'amministrazione. In tali casi si procede esclusivamente alla ripartizione delle aliquote relative esclusivamente alla fase di esecuzione e collaudo dell'opera, salvo procedere come indicato all'articolo 8 per la regolazione dei rapporti con la centrale di committenza.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Gli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, restano assoggettati al presente regolamento qualora nello stesso periodo non sia stata adottata una diversa disciplina.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 113, comma 3 del Codice, l'esclusione del personale di qualifica dirigenziale dalla corresponsione degli incentivi economici per le prestazioni di cui agli articoli 23 e 24 del Codice si applica a decorrere dal 19 agosto 2014.

Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15.

Allegato 1

Determinazione delle risorse economiche da destinare al fondo

Tabella A - Lavori

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,8%
Oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,7%
oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,6%
oltre euro 25.000.000	1,5%

Tabella B - Forniture e Servizi

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 100.000	2%
oltre euro 100.000 e fino a euro 500.000	1,8%
oltre euro 500.000 e fino a euro 1.000.000	1,7%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,6%
oltre euro 5.000.000	1,5%

Allegato 2

Aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale

Tabella C - Lavori

Quota assegnata al / ai	Aliquota totale ¹		Aliquota da corrispondere per ciascuna Fase			
	min	max	Programmazione ²	Verifica del progetto ³	Affidamento ⁴	Esecuzione ⁵
Responsabile del procedimento	20%	30%	10%	20%	30%	40%
Collaboratori del responsabile del procedimento	5%	10%	10%	20%	30%	40%
Responsabile della programmazione spesa	4%	8%	100%	---	---	---
Collaboratori del responsabile della programmazione della spesa	1%	4%	100%	---	---	---
Incaricati della valutazione preventiva dei progetti	4%	8%	---	100%	---	---
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	2%	5%	---	---	100%	---
Direttore dei lavori ⁶	15%	20%	---	---	---	100%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ⁷	7%	10%	---	---	---	100%
Direttori operativi e ispettori di cantiere ⁸	7%	10%	---	---	---	100%
Collaudatore tecnico-amministrativo ⁹	10%	15%	---	---	---	100%
Totali ¹⁰	75%	120%				

¹ Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

² L'aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale)

³ L'aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale)

⁴ L'aliquota matura alla data di stipula del contratto

⁵ L'aliquota matura in corso d'opera e viene liquidata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori

⁶ Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto

⁷ Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto

⁸ Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto

⁹ Comprensiva della quota del collaudatore statico, ove presente

¹⁰ La somma delle aliquote effettive determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale deve essere pari a 100.

Tabella D - Forniture e servizi

Quota assegnata al / ai	Aliquota totale ¹¹		Aliquota da corrispondere per ciascuna Fase			
	min	max	Programmazione ¹²	Verifica del progetto ¹³	Affidamento ¹⁴	Esecuzione ¹⁵
Responsabile del procedimento	25%	35%	10%	20%	30%	40%
Collaboratori del responsabile del procedimento	10%	15%	10%	20%	30%	40%
Responsabile della programmazione spesa	5%	12%	100%	---	---	---
Collaboratori del responsabile della programmazione della spesa	2%	4%	100%	---	---	---
Incaricati della valutazione preventiva dei progetti	1%	2%	---	100%	---	---
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di gara	7%	12%	---	---	100%	---
Direttore dell'esecuzione del contratto¹⁶	15%	20%	---	---	---	100%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione del contratto¹⁷	5%	10%	---	---	---	100%
Incaricati della verifica di conformità	5%	10%	---	---	---	100%
Totale ¹⁸	75%	120%				

¹¹ Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

¹² L'aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale)

¹³ L'aliquota matura alla data di avvio della procedura di affidamento (bando di gara, lettera di invito o altra procedura concorsuale)

¹⁴ L'aliquota matura alla data di stipula del contratto

¹⁵ L'aliquota matura in corso d'opera e viene liquidata sulla base degli stati di avanzamento dei lavori

¹⁶ Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto

¹⁷ Aliquota da corrispondersi in proporzione agli stati di avanzamento lavori nel caso di contratti che prevedano il pagamento di rate di acconto

¹⁸ La somma delle aliquote effettive determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale deve essere pari a 100.

Allegato 3

Criterio di calcolo A - Ripartizione tra più incaricati o collaboratori (lavori, forniture e servizi)

Dati:

- a) I_{LFS} = importo lavori, servizi o forniture;
- b) A_L = aliquota percentuale di cui alle tabelle A e B dell'Allegato 1;
- c) $I_R = I_{LFS} * A_L * 0,8$ = importo totale da ripartire;
- d) A_{Pi} = aliquota spettante alla qualifica professionale i-esima di cui alle tabella C e D dell'Allegato 2;
- e) $I_P = I_R * A_{Pi}$ = importo spettante alla qualifica professionale i-esima;
- f) t = numero totale dei dipendenti incaricati della prestazione professionale i-esima;
- g) p_d ¹⁹ = coefficiente di prestazione variabile tra zero e uno di ciascun dipendente incaricato della prestazione professionale i-esima.
- h) $I_{d=0,1,2,3...t}$ = importo spettante a ciascun dipendente

Determinazione dell'importo spettante a ciascun dipendente

$$I_d = I_P * p_d / \sum_{n=1,2,3...t} (p_d)$$

Criterio di calcolo B - Determinazione della aliquota spettante al collaudatore statico (Lavori)

Dati:

- a) I_s = Importo delle opere strutturali;
- b) I_L = Importo totale dei lavori;
- c) A_c = aliquota spettante al collaudo tecnico-amministrativo
- d) $I_{RC} = I_L * A_c * 0,8$ = importo totale da ripartire per il collaudo tecnico-amministrativo;
- e) $CS = \alpha^{20}$ per collaudo effettuato in commissione ($0,5 < \alpha < 0,85$);
 $CS = 0,85$ nel caso in cui il collaudo è sostituito con il certificato di regolare esecuzione;
- f) P_{CS} = aliquota spettante al collaudatore statico o al componente della commissione al quale è affidato anche tale collaudo

$$P_{CS} = I_{RC} * (I_s / I_L) * CS$$

¹⁹ Le modalità per l'assegnazione del coefficiente di prestazione professionale p_d saranno determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

²⁰ Coefficiente α da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

Allegato 4

**Tabella E - Riduzioni commisurate all'entità del ritardo delle prestazioni
(lavori, forniture e servizi)**

Entità percentuale del ritardo ingiustificato, rispetto ai tempi massimi stabiliti dalle norme vigenti o dagli ordini di servizio per le attività di competenza di ciascun incaricato o collaboratore	Aliquota percentuale di riduzione	
	min	max
fino al 15%	5%	10%
oltre il 15% e fino al 30%	15%	25%
oltre il 30% e fino al 40%	30%	50%
oltre il 40% e fino al 50%	60%	80%

**Tabella F - Riduzioni commisurate all'entità dell'incremento dei costi
(lavori, forniture e servizi)**

Entità percentuale dell'incremento ingiustificato dei costi rispetto al costo preventivato all'atto dell'affidamento, da applicare a ciascun incaricato o collaboratore per la fase di propria competenza.	Aliquota percentuale di riduzione	
	min	max
fino al 15%	10%	15%
oltre il 15% e fino al 30%	20%	35%
oltre il 30% e fino al 40%	40%	50%
oltre il 40% e fino al 50%	60%	80%

²¹ Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

²² Valore effettivo da determinare in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

Lo schema di regolamento recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016" dà attuazione all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'obiettivo è quello di adottare uno strumento idoneo ad incentivare le funzioni tecniche ricoperte dai dipendenti della pubblica amministrazione, improntando l'azione a criteri di produttività, efficacia e qualità. Il provvedimento tiene in considerazione le osservazioni del Consiglio di Stato espresse con i pareri n. 2324/2018 (Regolamento Ministero della Giustizia) e n. 00139/2019 (Regolamento Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), riportati integralmente nell'allegato 5.

2. Descrizione dell'articolo

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

L'art. 1 definisce l'oggetto del regolamento, con riferimento alla tipologia dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, alle finalità in termini di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché valorizzazione della professionalità e produttività delle professionalità interne alla pubblica amministrazione.

Articolo 2 - Definizioni

L'art. 2 riporta definizioni necessarie ad una più snella lettura e comprensione del testo.

Articolo 3 - Prestazioni per le quali viene riconosciuto l'incentivo

L'art. 3 individua le prestazioni per le quali viene riconosciuto l'incentivo, con riferimento alle attività e alla tipologia dei contratti.

Articolo 4 - Personale Interessato

L'art. 4 individua il personale interessato al riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche, con riferimento al ruolo ricoperto, alla competenza e all'esperienza professionale maturata, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi e assicurando una equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il personale dipendente.

Articolo 5 - Individuazione del personale coinvolto

L'art. 5 indica i soggetti competenti all'individuazione dei dipendenti da coinvolgere nel complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro.

Articolo 6 - Compatibilità e limiti di impiego

L'art. 6 definisce i limiti di impiego con riferimento al numero di incarichi e alla soglia massima degli incentivi che è possibile percepire per ciascun anno solare. In questo articolo viene stabilito che ai fini del calcolo del raggiungimento tetto del 50% del trattamento economico annuo lordo, non vengono presi in considerazione gli incentivi liquidati a tassazione separata relativi a prestazioni espletate in anni precedenti a quello in cui viene effettuato il pagamento. Tale previsione è indispensabile per evitare che qualora si procedesse al pagamento degli incentivi a distanza di anni dall'effettuazione della prestazione, gran parte di questi non potrebbero essere concretamente liquidati agli aventi diritto, con evidente danno per questi ultimi e indebito arricchimento dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Incarichi svolti dai dipendenti a favore di altre stazioni Appaltanti pubbliche

L'art. 7 definisce le modalità attraverso le quali i dipendenti dell'Amministrazione possono prestare la propria opera professionale a favore di un'altra stazione appaltante pubblica, compresa la relativa disciplina applicabile in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Articolo 8 - Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

L'art. 8 definisce le modalità attraverso le quali i dipendenti di altre stazioni appaltanti pubbliche dell'Amministrazione possono prestare la propria opera professionale a favore dell'Amministrazione, compresa la relativa disciplina applicabile in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Articolo 9 - Costituzione del fondo

L'art. 9 determina l'istituzione del fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 e definisce le caratteristiche, la modalità di alimentazione, nonché la destinazione delle somme accantonate nello stesso fondo.

Articolo 10 - Criteri di ripartizione del fondo

L'art. 10 definisce i criteri di base per la ripartizione del fondo, rimandando alla successiva contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione dei criteri di dettaglio.

Articolo 11 - Accertamento della qualità delle prestazioni

L'art. 11 definisce le modalità per l'accertamento della qualità delle prestazioni da parte degli incaricati e dei loro collaboratori, rimandando alla successiva contrattazione decentrata integrativa del personale la definizione dei criteri di dettaglio, con particolare riferimento all'entità delle decurtazioni a fronte di eventuali e ingiustificati incrementi dei tempi o dei costi dovuti a colpa lieve dei dipendenti. Nei casi di incremento dei tempi o dei costi, imputabili a dolo o colpa grave degli stessi dipendenti, viene stabilito che è sospesa la liquidazione delle relative quote incentivanti fino all'esito dell'accertamento di responsabilità.

Articolo 12 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

L'art. 12 definisce le modalità per la quantificazione e la liquidazione dell'incentivo, sia in fase di assegnazione degli incarichi, sia a consuntivo sulla base della qualità delle prestazioni effettivamente espletate dagli incaricati e dai loro collaboratori.

Articolo 13 - Destinazione dell'incentivo in caso di prestazioni affidate all'esterno

L'art. 13 indica la destinazione delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti. Per il 50% tali quote parti di incentivo incrementano per il 50% la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b), mentre per il restante 50% costituiscono economie.

Tale scelta contempla due primarie esigenze: la prima è quella di migliorare gradualmente la qualità delle dotazioni tecnologiche, la capacità di spesa e la formazione del personale al fine di limitare al minimo indispensabile, nelle successive procedure, il ricorso a personale esterno all'Amministrazione; la seconda è quella di recuperare almeno in parte gli oneri sostenuti per l'affidamento all'esterno delle prestazioni professionali.

Articolo 14 – Applicazione

L'art. 14 definisce le modalità di applicazione del regolamento, con riferimento alla data di pubblicazione del bando, dell'avviso, della lettera di invito o dell'ordine di adesione ai contratti stipulati sulla base di accordi quadro e convenzioni operate da centrali di committenza.

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

L'art. 15 indica le disposizioni transitorie e di coordinamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

L'art. 16 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento, nonché l'abrogazione delle precedenti analoghe discipline.

3. Elencazione dei criteri rimandati alla contrattazione decentrata integrativa del personale

- a) Definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione del personale al quale assegnare gli incarichi per funzioni tecniche, nonché dei criteri per la rotazione ed equa ripartizione degli stessi incarichi;
- b) Ripartizione del fondo per le finalità di cui all'art. 113, commi 4 del Codice;
- c) Determinazione delle aliquote da corrispondere per ciascuna figura professionale (vedi allegato 2 allo schema di regolamento);
- d) Definizione delle modalità per l'assegnazione del coefficiente P_d di prestazione dei collaboratori (vedi allegato 3 allo schema di regolamento);
- e) Determinazione del coefficiente α per il collaudatore statico (vedi allegato 3 allo schema di regolamento);
- f) Determinazione delle riduzioni commisurate all'entità del ritardo delle prestazioni (vedi Allegato 4 allo schema di regolamento);
- g) Determinazione delle riduzioni commisurate all'entità dell'incremento dei costi (vedi Allegato 4 allo schema di regolamento).

ANALISI TECNICO-NORMATIVA²³

- [] Amministrazione proponente:
- [] Titolo: SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”
- [] Indicazione del referente dell’amministrazione proponente (nome, qualifica, recapiti):

PARTE I. ASPECTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Lo schema di regolamento proposto si rende necessario a dare attuazione all’art. 113 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’obiettivo è quello di adottare uno strumento idoneo ad incentivare le funzioni tecniche ricoperte dai dipendenti della pubblica amministrazione, improntando l’azione a criteri di produttività, efficacia e qualità in un settore di nevralgica importanza per l’economia della Nazione. Ciò è coerente con l’azione del governo sia nell’attuale fase emergenziale che il Paese sta attraversando, sia - a regime – per assicurare il miglioramento progressivo dei processi gestionali dei contratti pubblici.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L’incentivo per i dipendenti interni che operano nel campo degli appalti pubblici è stato oggetto di molteplici interventi da parte del legislatore, fino all’attuale versione ex art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Di seguito si ritiene utile elencare le principali modifiche che ha subito la norma nel corso degli anni:

Norma	Testo	Periodo di vigenza	
		dal	al
Art. 18, c.1, Legge 109/94	<p style="text-align: center;"><i>(Incentivi e spese per la progettazione)</i></p> <p>1. Una somma non superiore all' 1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con la modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.</p>	01.01.2006	30.06.2006
Art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006	<p style="text-align: center;"><i>(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)</i></p> <p>5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.</p>	01.07.2006	22.12.2008

²³ Predisposta sulla base dell’allegato A (griglia metodologica per la stesura della relazione tecnico-normativa) alla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008 (tempi e modalità di effettuazione dell’analisi tecnico- normativa), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 settembre 2008, n. 219

Art. 92, c. 5, D.Lgs 163/2006 (modifiche introdotte dalla legge. 22 dicembre 2008, n. 201)	<p><i>Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti</i></p> <p>5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. (<i>La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.</i>) I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.</p>	23.12.2008	18.08.2014
Art. 93, c. 7-bis e seguenti, D.Lgs 163/2006 (modifiche introdotte dall'art. 13-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114)	<p><i>(Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori)</i></p> <p>((7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un <u>fondo per la progettazione e l'innovazione</u> risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. <u>Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.</u> Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. 7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo)).</p>	19.08.2014	18.04.2016

<p>Art. 113, c. 1 e seguenti, D.Lgs. 50/2016</p>	<p>(Incentivi per funzioni tecniche)</p> <p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.</p> <p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.</p> <p>3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.</p> <p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.</p> <p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.</p> <p>5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.</p>	<p>19.04.2016</p>
--	--	-------------------

Riassumendo, pertanto:

➤ l'**art. 18, c.1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109**, ha introdotto il concetto di incentivo per la progettazione da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, nella misura massima dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro²⁴ **con la modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;**

➤ l'**art. 92, c. 5, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163** eleva la percentuale da ripartire **dall'1,5 al 2%**. I soggetti destinatari della ripartizione non variano (responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori). I criteri di ripartizione vengono demandati sempre ad un apposito regolamento da adottarsi da parte di ciascuna amministrazione con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata;

²⁴ a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli statuti di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.

➤ con l'entrata in vigore del Decreto-legge **23 ottobre 2008, n. 162** (in G.U. 23/10/2008, n.249), convertito con modificazioni dalla **L. 22 dicembre 2008, n. 201** (in G.U. 22/12/2008, n. 298), vengono disposte (con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a)²⁵⁾ importanti modifiche all'art. 92 comma 5, *"allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici"*.

In particolare, viene stabilito che:

- la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti;
- l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

➤ Importanti modifiche alla disciplina degli incentivi sono state poi introdotte dal Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla **L. 11 agosto 2014, n. 114** (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), che ha disposto in particolare:

- L'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 92 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- l'intera disciplina viene riscritta nell'art. 93, commi 7-bis e seguenti del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
- viene stabilito per la prima volta che *"risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro"* vengano destinate ad un apposito fondo per la progettazione e l'innovazione. L'innovazione è particolarmente importante in quanto le somme da ripartire non sono più prelevate direttamente dai capitoli di bilancio ove sono accantonati gli stanziamenti delle singole opere, ma dall'apposito "fondo". In sostanza, ove tale fondo non venga costituito non sarà possibile accantonare e ripartire le somme agli aventi diritto;
- viene poi stabilito che solo **l'80 percento** delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il restante **20 percento** è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Anche questa innovazione è particolarmente importante in quanto mirata ad elevare il livello di qualità del servizio della Pubblica Amministrazione nei confronti dei cittadini, attraverso un costante aggiornamenti dei beni, strumentazioni e tecnologie delle stazioni appaltanti;
- viene ulteriormente ridotta la somma che può essere corrisposta al singolo dipendente a titolo di incentivi che non potrà superare l'importo del **50 per cento** del trattamento economico complessivo annuo lordo.

➤ Infine, [il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 \(in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91\)](#) ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, compresa pertanto l'intera disciplina in esso contenuta relativamente alla ripartizione degli incentivi per il personale tecnico delle stazioni appaltanti.

Di seguito si riportano, per completezza di esposizione, tutte le modifiche all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dall'entrata in vigore, fino alla sua abrogazione:

31/01/2007
Il Decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 (in G.U. 31/01/2007, n.25) ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera n)) la modifica dell'art. 92, comma 6; (con l'art. 3, comma 1, lettera bb)) la modifica dell'art. 92, comma 2.
31/07/2007
Il Decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (in SO n.173, relativo alla G.U. 31/07/2007, n.176) ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera u)) la modifica dell'art. 92, commi 2 e 4.
02/10/2008
Il Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (in SO n.227, relativo alla G.U. 02/10/2008, n.231) ha disposto (con l'art. 2 comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 92, rubrica, commi 2 e 3, l'abrogazione del comma 4 e l'introduzione del comma 7-bis all'art. 92.

²⁵ 10-quater. *Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici*: a) all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.";

23/10/2008

Il Decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162 (in G.U. 23/10/2008, n.249), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201 (in G.U. 22/12/2008, n. 298), ha disposto (con l'art. 1, comma 10-quater, lettera a)) la modifica dell'art. 92 comma 5.

24/06/2014

Il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l'art. 13, comma 1) l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92.

19/04/2016

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in SO n.10, relativo alla G.U. 19/04/2016, n.91) ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame integra la norma di rango primario vigente in materia (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Il testo proposto non richiede alcuna revisione della norma di rango primario.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha cognizione di giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riguardo alle linee prevalenti della giurisprudenza:

fermo l'obbligo di legge incombente sull'Amministrazione di adottare l'apposito regolamento di cui al comma 3, dell'articolo 113, d.lgs. n. 50/2016 (in tal senso, Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, parere 9.10.2017 n. 177 che richiama Corte dei Conti Sez. controllo Veneto, parere 07.09.2016 n. 353; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 09.06.2017 n. 185; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, parere 12.06.2017 n. 191; nonché Cass. Sez. Lav. 05 giugno 2017, n. 13937), la stessa Corte dei Conti ha ribadito la natura di diritto soggettivo all'incentivo, richiamando la giurisprudenza dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cass., Sez. Lav., sent. n. 13384 del 19.7.2004), secondo cui il diritto all'incentivo costituisce "un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva che inerisce al rapporto di lavoro in corso, nel cui ambito va individuato l'obbligo per l'Amministrazione di adempiere, a prescindere dalle condizioni e dai presupposti per rendere concreta l'erogazione del compenso". La Corte dei Conti, ha altresì ritenuto che "dal compimento dell'attività nasca il diritto al compenso" (Corte dei Conti, Sez. controllo Piemonte, parere 19/12/2018 n. 135).

Stante l'inquadramento del diritto soggettivo all'incentivo nell'ambito dei diritti patrimoniali scaturenti dal rapporto di pubblico impiego, la Corte dei Conti ha statuito che "*le amministrazioni interessate sono tenute, per il principio di correttezza e buona fede, a procedere speditamente all'emanazione e, a seguito di modifica della normativa legislativa, all'aggiornamento dei regolamenti attuativi*" (Corte dei Conti, parere 9.10.2017 n. 177 cit.).

La Corte di Cassazione ha poi ritenuto che in caso di mancata adozione del regolamento da parte di un'amministrazione pubblica, il dipendente ha il diritto al risarcimento del danno discendente dalla mancata possibilità di percepire l'incentivo previsto dalla normativa (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779).

Sotto tale profilo, la mancata adozione del suddetto regolamento configura un inadempimento ad un preciso obbligo normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto trattasi di uno schema regolamento di una norma di rango primario adottata in conformità alla normativa nazionale alle prescrizioni imposte dal diritto comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative, ma semplicemente circoscritte alcune definizioni, coerenti con quelle già in uso e necessarie ad una più snella lettura e comprensione del testo, che si elencano di seguito:

a) per "Codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: "codice dei contratti pubblici" e successive modifiche;

b) per "lavori" le attività di cui all'art. 3 della legge 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) come definito dal comma 1, lettera nn), dell'art. 3 del Codice come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

c) per «forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione come definito dal comma 1, lettera tt), dell'art. 3 del Codice e s.m.i.;

d) per "servizi", i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi come definito dal comma 1, lettera ss), dell'art. 3 del Codice, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n. 56;

e) per "fondo", il fondo al quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano le risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice;

f) per "funzioni tecniche", le prestazioni svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico;

g) per "incaricati", il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici incaricato dell'esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera f), che assume la responsabilità degli atti ufficiali di programmazione, affidamento, esecuzione e collaudo delle opere, apponendovi la propria firma;

- h) per “collaboratori” il personale dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici che collabora all’esecuzione delle prestazioni di cui alla precedente lettera e), operando sotto il coordinamento e la supervisione del personale incaricato, senza apporre la firma sugli atti;**
- i) per “incarichi”, gli atti formali con i quali sono assegnate le funzioni tecniche al personale incaricato e ai collaboratori.**
- j) per “dirigente”, il dirigente o altro soggetto competente e dotato dei medesimi poteri in base all’organizzazione della Stazione Appaltante**
- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**
Lo schema di regolamento non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.
- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Dall’entrata in vigore del regolamento, è abrogata ogni precedente disciplina sul medesimo o analogo oggetto, fatto salvo quanto disposto nelle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 15.
- 5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**
Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica, ad eccezione della disciplina degli incentivi da erogare per le attività realizzate dal 19 agosto 2014 al 18 aprile 2016, che restano assoggettati al presente schema di regolamento qualora nello stesso periodo non sia stata adottata una diversa disciplina.
Tale disposizione transitoria risulta indispensabile per riconoscere il diritto soggettivo dei dipendenti anche nel periodo sopraindicato che altrimenti rimarrebbe privo di regolamentazione, esponendo l’Amministrazione al pagamento di somme per il risarcimento del danno descendente dalla mancata possibilità di percepire l’incentivo previsto dalla normativa (cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI civile, ordinanza 09.03.2012 n. 3779).
- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**
Non risultano deleghe aperte sul medesimo o analogo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**
Successivamente all’adozione dello schema di regolamento di che trattasi, ai sensi dell’art. 113 c. 3 del D.lgs. 50/2016, L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 del medesimo art. 113 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base dello stesso regolamento. La norma di rango primario non fornisce alcuna indicazione in merito ai termini previsti per l’adozione del regolamento e dei criteri di ripartizione in sede di contrattazione decentrata integrativa.
- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico- finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici disponibili da parte dell’Amministrazione.